REGOLAMENTO (CEE) N. 3296/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1992

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Repubblica di Croazia e che chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le Repubbliche di Serbia e Montenegro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel settembre 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento dell'industria comunitaria dei tubi d'acciaio a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria dei prodotti di cui trattasi.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sui prodotti in questione originari dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia e al pregiudizio notevole da esse derivante ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio della procedura.

(3) Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'avvio di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Iugoslavia, di cui ai codici NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93 e ha iniziato un'inchiesta. Per quanto riguarda l'ultimo dei paesi citati, la Commissione ha constatato che i tubi di cui trattasi sono prodotti esclusivamente nel territorio ora divenuto Repubblica di Croazia (in appresso Croazia).

(4) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori (in appresso produttori) e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante. A tutte le parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(5) Tutti i produttori comunitari rappresentati dal denunziante, la maggior parte dei produttori dei paesi interessati e alcuni importatori hanno comunicato osservazioni scritte. Alcuni hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(6) Nessun elemento è stato presentato da parte o a nome degli acquirenti comunitari o dell'industria comunitaria di lavorazione dei prodotti in oggetto.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società :

a) *Produttori comunitari :*

- Mannesmann Röhrenwerke AG, Düsseldorf, Germania
- Benteler AG, Paderborn, Germania
- Rohrwerk Neue Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg, Germania
- Dalmine Spa, Dalmine, Italia
- Vallourec Industries, Boulogne Billancourt, Francia
- Babcock & Wilcox Española SA, Galindo, Spagna
- Tubos Reunidos SA, Bilbao, Spagna
- British Steel Seamless Tubes, Corby, Regno Unito

b) *Importatori nella Comunità :*

- Stahlrohr-Import GmbH, Düsseldorf, Germania
- Stahl-Rohr-Commerz GmbH, Düsseldorf, Germania
- Scopsi Jannone Arm., Napoli, Italia

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo 1° gennaio - 30 settembre 1991 (« periodo dell'inchiesta »).

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. C 321 del 12. 12. 1991, pag. 7.

B. PRODOTTO IN ESAME

a) *Descrizione del prodotto*

(9) I prodotti cui si riferisce la denuncia e in relazione ai quali è stato aperto il procedimento sono i seguenti:

tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, all'infuori dei tubi di precisione, e altri tubi, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, all'infuori dei tubi filettati o filettabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm, di cui ai codici NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93. Ai fini del presente procedimento, i suddetti prodotti, fondamentalmente uguali per caratteristiche fisiche e utilizzazioni, sono considerati un unico prodotto.

b) *Prodotto simile*

(10) Per quanto riguarda la questione se i prodotti importati e i prodotti comunitari siano prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88, dai risultati dell'inchiesta della Commissione è emerso che tali prodotti sono stati fabbricati sostanzialmente con la stessa tecnica di produzione, dalla quale si ottengono prodotti simili in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e di utilizzazioni finali.

(11) I prodotti venduti sul mercato interno dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Croazia sono identici ai prodotti esportati verso la Comunità e oggetto del presente procedimento.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) *Croazia*

(12) In Croazia i tubi in questione sono prodotti unicamente dalla Zeljezara Sisak. La società ha fornito informazioni rispondendo al questionario e ha collaborato all'inchiesta.

(13) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi comparabili realmente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali in Croazia per i prodotti simili durante il periodo dell'inchiesta. Dagli elementi di prova forniti è emerso che sul mercato interno i prodotti in oggetto sono stati venduti ad acquirenti indipendenti in quantitativi rappresentativi. La Commissione ha considerato che sono state effettuate transazioni commerciali tra parti indipendenti basate su contratti di vendita e fatture commerciali e che dette transazioni sono state contabilizzate secondo le norme contabili iugoslave che sono state adottate dalla Croazia.

(14) Al fine di determinare i valori normali corrispondenti ai diversi tipi e dimensioni dei prodotti in oggetto e ai prezzi diversi vigenti durante il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha basato la sua determinazione preliminare su listini interni particolareggiati. A tale scopo ha verificato che le vendite effettuate sul mercato interno fossero state fatturate conformemente ai listini ufficiali del produttore interessato. È stato inoltre tenuto conto del fatto che per le vendite agli utenti finali e per quelle ai rivenditori sono stati applicati listini prezzi e condizioni di vendita e di pagamento uguali.

b) *Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia*

(15) Alla data di inizio del presente procedimento e durante tutto il periodo dell'inchiesta, le importazioni dei prodotti in oggetto originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia erano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 848/92 [2]. Pertanto, non essendo possibile considerare detti paesi come paesi ad economia di mercato, la Commissione doveva basare le sue determinazioni sul valore normale dei prodotti in oggetto in un paese ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(16) Il denunziante aveva proposto che per calcolare il valore normale per l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia si utilizzasse come base il prezzo dei prodotti in oggetto nel mercato interno della Croazia.

(17) La maggior parte dei produttori ungheresi, polacchi e cecoslovacchi ha contestato tale scelta e ha proposto che, in considerazione dei programmi di riforma economica intrapresi nei paesi considerati, per attuarne il passaggio all'economia di mercato, la Commissione, per determinare il valore normale, utilizzasse i prezzi interni o i costi di produzione dei medesimi paesi.

Per le ragioni esposte al punto 15 la Commissione non ha potuto accettare questa proposta.

[1] GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
[2] GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 1.

(18) Inoltre, è stato sostenuto che la Croazia, a causa della sua particolare situazione politica e delle conseguenze economiche da questa derivanti, non poteva essere considerata un paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale. Tuttavia, il denunziante non ha proposto nessun altro possibile paese di riferimento.

(19) La Commissione ha pertanto attentamente esaminato se altri paesi ad economia di mercato potessero fornire una base più adatta per la determinazione del valore normale.

È stato accertato che in paesi ad economia di mercato industrializzati, quali Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Giappone, nei quali la produzione e il mercato dei prodotti in oggetto sono rappresentativi, i prezzi e i costi di produzione erano considerevolmente più elevati che in Croazia. Inoltre, la struttura dei costi e dei salari di detti paesi non è comparabile a quella degli altri paesi interessati, ovvero Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia.

(20) In tale contesto la Commissione ha anche esaminato in particolare se il Brasile non costituisse una base di confronto adeguata. È emerso che le attrezzature produttive del Brasile, date le analogie a livello di processo di fabbricazione e relativa scala, accesso alle materie prime e basso costo della manodopera e dell'energia, potevano essere prese in considerazione. A tal fine la Commissione ha raccolto informazioni pertinenti sulla produzione dei tubi senza saldatura e sulle relative condizioni di commercializzazione in Brasile, con particolare riguardo ai costi di fabbricazione e all'andamento dei prezzi. È risultato, tuttavia, che i valori normali basati sui prezzi praticati nel mercato brasiliano o sul costo di produzione in Brasile erano fortemente distorti dagli effetti dell'inflazione e avrebbero condotto a risultati irragionevoli in confronto alla Croazia.

(21) Infine, come unica alternativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha esaminato i prezzi realmente pagati o pagabili nella Comunità per i prodotti simili, opportunamente adeguati per includere un equo margine di profitto, in quanto la maggior parte dei produttori comunitari operava in perdita. La Commissione ha constatato che i suddetti prezzi adeguati erano considerevolmente più elevati di quelli praticati sul mercato interno della Croazia e che dai calcoli effettuati su questa base sarebbero emersi margini di dumping eccessivi per i tre paesi esportatori interessati, data l'incomparabilità tra la struttura economica della Comunità e quella dei medesimi paesi.

(22) In tale contesto, tenuto conto del fatto che tra la Croazia e i tre paesi interessati non vi sono differenze significative a livello di processo di produzione, forniture di materie prime, scala di produzione e qualità dei prodotti finiti e che in Croazia si constata un adeguato rapporto tra costo di produzione e livello dei prezzi, la Commissione ha concluso che non era infondato applicare ai prodotti ungheresi, polacchi e cecoslovacchi i valori determinati per la Croazia.

2. Prezzi all'esportazione

(23) Per tutti e quattro i paesi esportatori i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti simili venduti ai fini dell'esportazione nel corso di normali operazioni commerciali a importatori indipendenti della Comunità.

3. Confronto

(24) Al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto conto, ove opportuno e per quanto consentito dagli elementi di prova disponibili, delle differenze nelle condizioni e modalità di vendita, quali trasporto, assicurazione, commissioni, costi accessori e dell'effetto delle differenze nel costo dei crediti concessi per le vendite in oggetto.

Inoltre, i prezzi all'esportazione sono stati raffrontati con il valore normale transazione per transazione e, nei casi in cui sono stati forniti elementi di prova sufficienti, con riferimento alla dimensione dei prodotti per ciascuna delle dimensioni esportate, nonché in base al listino prezzi interni del produttore croato vigente al momento dell'esportazione.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

4. Margine di dumping

(25) Dalla determinazione preliminare dei fatti emerge l'esistenza di pratiche di dumping a carico del produttore croato Zeljezara Sisak, nonché per i prodotti in oggetto esportati dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia. I margini di dumping, che variano secondo l'esportatore e lo Stato membro importatore, sono pari all'importo del quale i valori normali determinati superano i prezzi all'esportazione verso la Comunità.

(26) La media ponderata dei margini di dumping determinata ed espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria delle importazioni è la seguente :

— Zeljezara Sisak, Croazia	25,5 %
— Ungheria	21,8 %
— Polonia	11,7 %
— Cecoslovacchia	49,6 %

D. PREGIUDIZIO

1. Effetti cumulativi delle importazioni in dumping

(27) Poiché i prodotti esportati dai paesi in oggetto sono intercambiabili, hanno le stesse utilizzazioni finali e presentano singolarmente volumi d'esportazione non trascurabili, la Commissione, secondo la consueta procedura, ha determinato l'impatto dei prodotti oggetto di dumping sull'industria comunitaria cumulativamente.

(28) L'esportatore ungherese ha sostenuto che, date le differenze nelle condizioni di vendita e visto l'aumento del volume delle esportazioni, l'impatto delle sue esportazioni verso la Comunità dovesse essere esaminato separatamente. Tuttavia, esaminati i fatti, la Commissione ha constatato che le importazioni dall'Ungheria sono state effettuate a condizioni comparabili a quelle degli altri paesi interessati e che trattare separatamente la situazione dell'esportatore ungherese sarebbe stato discriminante nei confronti degli esportatori degli altri paesi.

2. Volume, quota di mercato e sottoquotazione delle importazioni in dumping

a) *Volume*

(29) Le importazioni nella Comunità da Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia e Croazia cumulativamente sono aumentate da 77 620 t nel 1988 a 125 841 t nel 1990 e a 104 653 t durante il periodo dell'inchiesta (nove mesi), con un incremento dell'80 % su base annua del 1988.

(30) Le importazioni totali dai paesi esportatori interessati negli Stati membri più colpiti sono aumentate tra il 1988, il 1990 e il periodo dell'inchiesta, da 32 010 t a 67 754 t e 57 762 t in Germania e da 28 647 t a 41 542 t e 32 709 t in Italia.

b) *Quota di mercato*

(31) Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato comunitario detenuta dai paesi esportatori interessati è aumentata cumulativamente dal 7,8 % al 13,7 % e singolarmente nella misura seguente :

— per l'Ungheria, dal 2,0 % al 3,1 % ;

— per la Polonia, dallo 0,2 % all'1,5 % ;

— per la Cecoslovacchia, dall'1,6 % al 4,6 % ;

— per la Croazia, dal 3,9 % al 4,6 %.

(32) Durante il medesimo periodo la quota di mercato cumulativa negli Stati membri più colpiti è aumentata dall'11,3 % al 27,1 % in Germania e dal 17,9 % al 25,7 % in Italia.

c) *Sottoquotazione*

(33) I prezzi dei prodotti importati dai quattro paesi in oggetto sono stati, durante il periodo dell'inchiesta, notevolmente inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari. La sottoquotazione è stata determinata per ciascuno degli esportatori che hanno collaborato confrontando, allo stesso stadio commerciale, la media ponderata dei prezzi praticati da detti esportatori per le vendite al primo acquirente indipendente della Comunità con la media ponderata dei prezzi netti di vendita dei produttori comunitari.

Nei casi in cui erano disponibili elementi di prova sufficienti, il confronto è stato effettuato con riferimento alla dimensione dei prodotti, per ciascuna delle dimensioni importate prese in considerazione ai fini della determinazione preliminare del dumping.

(34) La comparabilità dei prezzi è stata stabilita tenendo conto delle spese di trasporto, dei dazi doganali e del margine dell'importatore, ivi compresi sdoganamento, movimentazione, commissione, finanziamento e profitto aggiunti al prezzo all'importazione, nella misura ritenuta appropriata.

(35) Dal confronto sono emersi margini di sottoquotazione per tutti i paesi interessati. La media ponderata di sottoquotazione espressa a livello franco frontiera comunitaria è la seguente :

— Ungheria	21,7 %
— Polonia	10,8 %
— Cecoslovacchia	30,4 %
— Croazia	17,4 %

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) *Produzione comunitaria*

(36) In termini di volume, la produzione dei tubi in questione da parte dei produttori comunitari interessati dall'inchiesta è aumentata da 1 380 000 t nel 1988 a 1 440 000 t nel 1989. Sotto la crescente

pressione delle importazioni dovuta in particolare ai prodotti importati in dumping, la produzione ha iniziato a diminuire nel 1990 per scendere a 1 300 000 t nel periodo dell'inchiesta su base annua, con una riduzione del 10 % in meno di due anni. La flessione è stata particolarmente forte in Germania, Stato membro che ha assorbito il 55 % delle importazioni in dumping dai paesi esportatori interessati durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto, in termini di volume, in Germania la produzione è scesa da 716 000 t nel 1989 a 444 835 t nel periodo dell'inchiesta, ovvero del 17 % circa su base annua.

b) *Capacità e tasso di sfruttamento degli impianti*

(37) Dal 1980 l'industria comunitaria dei tubi di acciaio ha subito un rigoroso processo di ristrutturazione inteso ad adeguarne la capacità alle mutate condizioni del mercato. Per la fine del 1990 la capacità di produzione per i tubi senza saldatura era stata ridotta del 20 % circa. Dall'inizio del 1991 l'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria combinato con il crescente afflusso di importazioni in dumping dai paesi esportatori in questione ha portato all'adozione di decisioni drastiche per quanto riguarda l'ulteriore adeguamento della capacità e la chiusura di diversi impianti produttivi, principalmente in Germania, ma anche in Italia e nel Regno Unito.

(38) Nonostante le iniziative di ristrutturazione sopra citate, lo sfruttamento degli impianti dei produttori comunitari è fortemente diminuita tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. Il tasso di sfruttamento per quasi tutti i produttori comunitari è sceso ben al di sotto del 75 %, considerato il punto di equilibrio per il settore dei tubi.

c) *Vendite, consumo e quota di mercato*

(39) Il volume totale delle vendite dei prodotti in oggetto effettuate sul mercato della Comunità dall'industria comunitaria è diminuito del 9 % circa dal 1988. Il consumo annuo nella Comunità e nella maggior parte degli Stati membri si è mantenuto generalmente stabile tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita nella misura seguente :

nella Comunità, dall'81 % al 76 % ;

in Germania, dall'81 % al 64 % ;

in Italia, dal 64 % al 56 %.

d) *Prezzo di vendita*

(40) Dopo gli aumenti dei prezzi del 1989, i produttori comunitari, data la continua pressione sui prezzi, sono stati costretti a mantenere i loro prezzi invariati nonostante l'aumento del costo di produzione. Essi non hanno potuto alzare i prezzi in rapporto all'aumento dei costi di produzione e in alcuni casi li hanno dovuti abbassare a livelli non sufficienti per coprire i costi o per consentire un equo profitto.

e) *Redditività*

(41) Nel 1988 e nel 1989 alcuni produttori comunitari hanno ottenuto ragionevoli profitti in seguito al netto aumento dei prezzi di vendita connesso alla ripresa del settore siderurgico. Tuttavia, l'elevato volume delle importazioni in dumping dai quattro paesi in questione ha causato, dal 1990, una sostanziale flessione dei profitti o perdite finanziarie.

f) *Occupazione*

(42) Per quanto riguarda la situazione dell'occupazione nell'industria comunitaria dei tubi, si stima che l'effetto combinato dei programmi di ristrutturazione e della chiusura di diversi stabilimenti al fine di ridurre i costi di produzione e mantenere la redditività abbia comportato la perdita di oltre 20 000 posti di lavoro tra il 1988 e il 1991. Specialmente in Germania e in Italia il notevole calo delle ordinazioni ha in molti casi costretto i produttori comunitari ad adottare provvedimenti quali riduzioni d'orario, soppressione di turni e produzione alternata in due stabilimenti nello stesso turno.

4. Conclusioni in merito al pregiudizio

(43) Dall'esame preliminare degli elementi inerenti al pregiudizio emerge che, a causa in particolare di un calo del volume della produzione e delle vendite, di una significativa diminuzione della quota di mercato, dell'impossibilità di aumentare i prezzi per coprire l'aumento dei costi di produzione e del deterioramento dei risultati finanziari, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(44) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni in dumping e se non possano averlo arrecato o avervi contribuito altri fattori.

(45) Durante l'inchiesta è stato accertato che l'andamento delle importazioni originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Croazia, l'aumento della loro quota di mercato e la pressione da esse esercitata sui prezzi hanno coinciso con un calo nella Comunità della produzione, dell'utilizzazione degli impianti, del volume delle vendite, della quota di mercato, dei profitti e dell'occupazione, che ha portato al deterioramento della situazione finanziaria e della competitività dell'industria comunitaria. Mentre il consumo dei prodotti in questione si è mantenuto relativamente stabile, la quota di mercato delle importazioni in esame è quasi raddoppiata passando dal 7,8 % nel 1988 al 13,7 % nel periodo dell'inchiesta, durante il quale la quota di mercato detenuta dai produttori comunitari è scesa dall'81,4 % al 75,9 %. Alla perdita di quota di mercato da parte dell'industria comunitaria ha quindi corrisposto l'aumento della quota di mercato dei paesi esportatori.

(46) In un mercato competitivo con livelli di prezzo elevati, quale quello dell'industria dei tubi senza saldatura, una sottoquotazione considerevole ha un effetto decisamente negativo sulle vendite e di conseguenza sulla redditività dell'industria comunitaria. La sottoquotazione è stata resa possibile soltanto dal dumping come mostra il fatto che in tutti i casi il margine di dumping è più elevato della sottoquotazione.

(47) La Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori quali il volume e i prezzi di importazioni non effettuate in dumping o una contrazione della domanda possano aver arrecato o contribuito ad arrecare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni da altri paesi terzi sono scese da 108 000 t a 104 000 t su base annua, con una diminuzione della quota di mercato dal 10,8 % al 10,2 %. Di fronte ad un aumento di 65 000 t delle importazioni cumulate dei paesi esportatori interessati e ad un incremento della relativa quota di mercato del 6 % nello stesso periodo, si ritiene che i beneficiari in termini di volume delle vendite e di quota di mercato siano stati decisamente i paesi esportatori oggetto dell'inchiesta. La Commissione inoltre non ha alcuna indicazione che le importazioni da altri paesi terzi siano state oggetto di dumping e ha tenuto conto del fatto che esse sono state effettuate a prezzi nettamente più elevati di quelli delle importazioni in dumping.

Per quanto riguarda l'andamento della domanda, la Commissione ha constatato che il consumo dei prodotti in questione nella Comunità si è mantenuto praticamente stabile tra il 1988 e il 1990, per aumentare soltanto leggermente da 1 000 000 di t a 1 036 000 t.

(48) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che, ai fini delle risultanze provvisorie, le importazioni in dumping originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Croazia, considerate separatamente, hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(49) La Commissione ritiene che l'adozione di misure di difesa eliminerà gli effetti dannosi delle importazioni in dumping dai paesi esportatori interessati consentendo ai produttori comunitari di ricavare un utile ragionevole sulle loro vendite di tubi senza saldatura e ripristinando eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario per il prodotto in questione. L'adozione delle misure di difesa sarebbe secondo la Commissione nell'interesse generale della Comunità.

(50) La Commissione ha altresì considerato che la produzione di tubi di acciaio costituisce un'importante industria di base della Comunità nettamente collegata a monte all'industria siderurgica. Il settore continua a subire un rigoroso processo di ristrutturazione (vedi punto 37). Nel 1988, esso impiegava nella Comunità 75 000 persone circa contro 124 000 nel 1981. Tra il 1988 e il 1991 si è avuta la perdita di altri 20 000 posti di lavoro nell'industria dei tubi di acciaio. A livello regionale, gli stabilimenti sono situati in prossimità dei centri siderurgici che già accusano problemi di occupazione connessi alla recessione del settore.

A valle il settore dei tubi di acciaio è un importante fornitore di molti rami dell'industria manifatturiera. I clienti principali sono i settori dell'ingegneria meccanica, della costruzione, delle strutture d'acciaio, dei veicoli e dell'energia, compresa quella nucleare.

(51) La possibilità per il settore di produrre l'intera gamma di prodotti a costi competitivi dipende da un adeguato tasso di sfruttamento degli impianti, sostanzialmente assicurato dalla produzione di tubi standardizzati di qualità commerciale, che sono direttamente concorrenziali rispetto ai prodotti oggetto di dumping importati dai paesi esportatori in questione e che rappresentano una parte considerevole del reddito generato dall'industria. Il declino di questa attività produttiva inciderebbe anche sulla produzione di altre categorie di prodotti di migliore qualità, facendone aumentare il costo e il prezzo per i consumatori comunitari.

(52) La Commissione ha inoltre tenuto conto degli interessi degli utenti dei tubi di acciaio senza saldatura importati dai paesi esportatori in oggetto ed ha considerato che gli effetti dei necessari aumenti di prezzo non saranno significativi rispetto al prezzo basato su pratiche illecite. In ogni caso, l'industria comunitaria di lavorazione dei prodotti in oggetto non può pretendere di beneficiare di vantaggi di prezzo derivanti da pratiche di concorrenza sleale che costringono i produttori comunitari a vendere i loro prodotti in perdita.

Nessuna obiezione in merito è stata fatta da parte o a nome degli acquirenti comunitari o delle imprese comunitarie che effettuano la lavorazione dei tubi in questione.

(53) Soppesando i vari interessi coinvolti, la Commissione ritiene che nell'interesse della Comunità sia opportuno adottare misure di difesa sotto forma di dazi antidumping provvisori, al fine di evitare che durante il seguito del procedimento sia arrecato un ulteriore pregiudizio dalle importazioni in dumping di cui trattasi.

G. DAZIO PROVVISORIO

(54) Per quanto riguarda l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ritiene che ai fini delle misure provvisorie sarebbe sufficiente eliminare la sottoquotazione constatata. In tal modo i produttori comunitari potrebbero aumentare i loro prezzi e migliorare la loro redditività.

(55) Su tale base, la Commissione ha stabilito che il dazio antidumping provvisorio, calcolato sul prezzo netto franco frontiera comunitaria dei prodotti in questione, non sdoganati, sia pari al

— 21,7 % per l'Ungheria,

— 10,8 % per la Polonia,

— 30,4 % per la Cecoslovacchia,

— 17,4 % per la Croazia.

H. DISPOSIZIONI FINALI

(56) A fini di buona amministrazione, è opportuno fissare un periodo entro il quale le parti interessate possano comunicare per iscritto le proprie osservazioni e chiedere di essere sentite. È opportuno inoltre precisare che tutte le risultanze dell'accertamento effettuato ai fini del presente regolamento sono provvisorie e suscettibili di riesame in funzione di un dazio definitivo eventualmente proposto dalla Commissione.

I. CONCLUSIONE

(57) Poiché dall'inchiesta effettuata dalla Commissione è emerso che le Repubbliche di Serbia e Montenegro, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Slovenia non producono né esportano verso la Comunità i tubi in oggetto, la Commissione ha concluso che il procedimento relativo a detti paesi può essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.

J. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'APPLICAZIONE DEL DAZIO PROVVISORIO PER LA CROAZIA

(58) In considerazione degli argomenti adotti dal produttore croato circa la drammatica situazione della Croazia, in particolare che le unità produttive si trovano nella zona di combattimento e che la produzione e l'esportazione sono fortemente ostacolate dalla guerra in corso, la Commissione ritiene che, finché dureranno tali condizioni, l'applicazione delle misure antidumping debba essere temporaneamente sospesa per quanto riguarda la Croazia.

K. RESTRIZIONI QUANTITATIVE PER LA CECOSLOVACCHIA

(59) La Commissione è consapevole del fatto che le importazioni in Germania dei prodotti di cui al codice NC 7304 originari della Cecoslavacchia sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità tedesche sino a concorrenza di un contingente annuo determinato nella decisione 92/433/CEE della Commissione (1).

Tenuto conto del fatto che il suddetto contingente annuo è già esaurito e che le restrizioni quantitative scadono il 31 dicembre 1992, si ritiene superfluo sopprimere ora le misure quantitative in oggetto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dei seguenti prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Cecoslovacchia e della Croazia:

— tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30);

(1) GU n. L 238 del 21. 8. 1992, pag. 24.

— tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo, all'infuori dei tubi di precisione (di cui al codice NC 7304 31 99); e

— altri tubi, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, all'infuori dei tubi filettati o filettabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (di cui ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93).

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria per le importazioni dei prodotti di cui trattasi originari dei paesi sotto elencati, non sdoganati, è la seguente:

— Ungheria	21,7 %
— Polonia	10,8 %
— Cecoslovacchia	30,4 %
— Croazia	17,4 %

3. Si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 1 è temporaneamente sospesa per la Croazia.

Articolo 3

Salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 4

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari delle Repubbliche di Serbia e Montenegro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e della Repubblica di Slovenia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Salve le disposizioni degli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1992.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente